



GIUNTA REGIONALE

Seduta del **12 LUG. 2016** Deliberazione N. **454**

L'anno il giorno del mese di **12 LUG. 2016**

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente Sig. **LUCIANO D'ALFONSO**

con l'intervento dei componenti:

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. DI MATTEO | 6. PAOLUCCI |
| 2. LOLLI | 7. PEPE |
| 3. GEROSOLIMO | 8. SCLOCCO |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

Svolge le funzioni di Segretario **Carlo Massacesi**

OGGETTO

OGGETTO: D.Lgs. 03/04/2006, n. 152/06 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 - Accordo di programma "Impresa agricola pulita". Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo persegue politiche ambientali finalizzate alla realizzazione di una gestione integrata dei rifiuti, alla promozione di buone pratiche da parte dei cittadini e delle imprese, in particolar modo per ridurre la produzione dei rifiuti, per recuperarli e/o riciclarli e per raggiungere economie di scala nella gestione dei servizi;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo ha una realtà formata da numerose aziende agricole, in buona parte di piccole dimensioni, che producono rifiuti anche pericolosi per i quali vi è un'oggettiva difficoltà a garantire una corretta gestione;

CONSIDERATO che, per operare efficacemente, occorre coinvolgere le diverse associazioni agricole interessate e coinvolgere gli Enti e le aziende che operano nell'arco dei servizi pubblici d'igiene urbana nonché il sistema di impianti di raccolta/recupero/smaltimento presenti nella Regione Abruzzo;

DATO ATTO che i rifiuti provenienti dalle attività agricole, ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., sono rifiuti speciali e vanno gestiti in circuiti separati dai rifiuti urbani di origine domestica e sono previste determinate semplificazioni burocratiche se i rifiuti vengono conferiti al servizio pubblico d'igiene urbana;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. (di seguito: "D.Lgs. 152/06"), che ha modificato le norme in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo che la gestione degli stessi costituisce attività di pubblico interesse che deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

VISTA la Decisione della Commissione 955/2014/CE del 18/12/2014, che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GUCE n. L370/44 del 30.12.2014), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la legge 28/12/2015, n. 221 avente per oggetto: "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*", che ha introdotto numerose novità in materia di politiche ambientali, in particolare nel settore della gestione dei rifiuti;

VISTA la legge L.R. 21/10/2013, n. 36 "*Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti)*", che ha delineato la nuova *governance* del settore e previsto l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (cd "AGIR");

VISTA la Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 dicembre 2013 su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020 "*Vivere bene entro i limiti del nostro paese*" (GUUE 28/12/2013 L 354/171) con la quale si è adottato un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente per il periodo sino al 31/12/2020 con una visione sino al 2050, cd. "*VII° Programma di azione per l'ambiente*" (7° PAA), secondo il quale vi è un grande potenziale di miglioramento della prevenzione e della gestione dei rifiuti nell'UE per giungere ad un migliore utilizzo delle risorse;

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 16/02/2016 avente per oggetto: "*L.R. 19/12/2007, n. 45 – Linee di indirizzo per l'adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti*", con la quale l'esecutivo regionale ha delineato gli indirizzi da attuare nella gestione dei rifiuti nell'ambito delle procedure di adeguamento del PRGR di cui alla L.R. 45/07 e s.m.i., ai sensi dell'art. 199, co. 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i., che prevede all'art. 37 "*Rifiuti da attività agricole*":

1. *La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi.*
2. *La Giunta regionale, le province e le AdA promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti.*

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/06 stabilisce in particolare:

- **all'art. 177, co. 5:** "*[...] le regioni [...] esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati*";
- **all'art. 179:** "*[omissis] Le Pubbliche amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti*";
- **all'art. 180:** "*[omissis] le iniziative di cui all'art.179 riguardano in particolare la promozione di accordi e contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali finalizzati alla prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti*";
- **all'art. 206, co. 1:** "*[omissis] le altre autorità competenti possono stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, [...]*";
- **all'art. 206, co. 3:** "*[omissis] gli accordi e i contratti di programma di cui al presente articolo non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative*";

CONSIDERATO altresì, che ai sensi del D.Lgs. 152/06:

- **l'art. 183, co. 1, lettera pp)** definisce come: «**circuito organizzato di raccolta**», un sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai Consorzi di cui ai Titoli II e III della Parte IV del decreto legislativo medesimo ed alla normativa settoriale, o organizzato sulla base di un Accordo di programma stipulato tra la Pubblica Amministrazione ed Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione definitiva dei rifiuti. All'Accordo di programma o alla Convenzione - quadro deve seguire la stipula di un contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell'impresa di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto Accordo o della predetta Convenzione;
- **l'art. 184, co. 3, lettera a)** classifica tra i rifiuti speciali, i rifiuti provenienti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- **l'art. 188, co. 1**, nella versione vigente fino alla piena entrata in operatività del Sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, dispone che gli oneri delle attività di smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti;
- **l'art. 193, co. 5 (nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI)**, dispone che le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'art. 183, co. 1, lett. mm); Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;

CONSIDERATO che **l'art. 193, comma 9-bis**, dispone che: “[...] *La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo*”;

CONSIDERATO che **l'art. 212, comma 19-bis**, prevede che: “*Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183*”;

DATO ATTO che **l'art. 1 del D.M. 24/04/2014**, avente ad oggetto: “*Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188 ter, comma 1 e 3 del Decreto legislativo n. 152 del 2006*”, rubricato “*Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006*”, che esonera dall'obbligo di adesione al SISTRI gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con meno di 10 dipendenti, nonché “*indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 152 del 2006*”;

DATO ATTO che **l'Allegato VI, Parte VI del D.M. 22/01/2014**, avente per oggetto: “*Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari*”, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 14/08/2012, n. 150 recante: “*Attuazione della direttiva 2009/128/CE*”, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, che disciplina il recupero o smaltimento delle rimanenze di prodotti fitosanitari e dei relativi imballaggi, prevedendo che: “[...] *Nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali ed allo scopo di favorire il riutilizzo, il recupero, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti, si richiama quanto previsto dalla normativa vigente in ordine alla possibilità per le*

pubbliche amministrazioni di promuovere o stipulare accordi o contratti di programma con i soggetti economici interessati o con le associazioni di categoria rappresentative dei settori interessati”.

CONSIDERATO l'art. 69 della legge 28/12/2015, n. 221 (*green economy*), che prevede che il comma 8 dell'art. 40 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, è sostituito dal seguente: “8. *In materia di semplificazione del trattamento dei rifiuti speciali per talune attività economiche a ridotto impatto ambientale, le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice CER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, possono trasportarli, in conto proprio, per una quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, a un impianto che effettua operazioni autorizzate di smaltimento. L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo articolo 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi. L'adesione, da parte dei soggetti esercenti attività ricadenti nei suddetti codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti”.*

VISTO il D.M. 08/04/2008 “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche*” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 29/04/2010, n. 75 “*Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88*”;

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo, le Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, le Associazioni di Categoria rappresentative del mondo agricolo, hanno sottoscritto un accordo di programma, approvato, la **DGR n. 115 del 22/03/2002** “*Progetto Azienda pulita*”, modificata con **DGR n. 485 del 22/06/2004**, approvate ai sensi dell'ex art. 21, co. 5 del D.Lgs. 22/1997 (c.d. “*Decreto Ronchi*”), e successivamente con **DGR n. 688 del 24/07/2008** (*BURA Speciale Ambiente n. 64 del 03.09.2008*), al fine di istituire un servizio per la raccolta dei rifiuti agricoli sul territorio regionale;

VALUTATO che le previsioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), approvato con la L.R. 45/07 e s.m.i., perseguendo obiettivi ambientali nella gestione dei rifiuti avanzati e coerenti con le disposizioni nazionali e comunitarie, considerano prioritario l'impegno per diminuire la produzione di rifiuti, per differenziare il flusso degli stessi al fine di agevolare il recupero e per favorire il riutilizzo delle materie ottenute ed in particolare del *compost di qualità*;

RITENUTO necessario provvedere alla revoca delle disposizioni delle suddette DGR n. 115 del 22/03/2002 e DGR n. 485 del 22/06/2004, DGR n. 688 del 24/07/2008, poiché il quadro normativo nazionale di riferimento dei suddetti atti amministrativi risulta notevolmente modificato dall'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che ha dettato, in particolare, nuove disposizioni in materia di accordi e contratti di programma e per le modalità gestionali dei produttori e dei detentori di rifiuti agricoli e, quindi, risulta opportuno approvare un nuovo accordo di programma;

RITENUTO ai sensi dell'art. 181, co. 4, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di prevedere un sistema di gestione pubblica dei rifiuti agricoli, con la partecipazione di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, con lo scopo di:

- semplificare gli oneri burocratici a carico delle imprese, comunque nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per i produttori/detentori di rifiuti agricoli;
- favorire la raccolta differenziata, in coerenza con gli obiettivi previsti dalla vigente normativa, nonché l'organizzazione dell'utenza dei servizi di gestione dei rifiuti agricoli;
- migliorare l'efficacia dei controlli pubblici sulla gestione dei rifiuti agricoli.

PRESO ATTO delle risultanze dei diversi incontri organizzati in cui sono stati discussi i contenuti dell'Accordo di programma denominato: "*Impresa agricola pulita*", i cui verbali sono conservati agli atti del competente Servizio regionale;

CONSIDERATO che il Servizio Gestione Rifiuti (SGR), con nota prot.n. RA/70570 del 04/04/2016, ha chiesto un parere tecnico all'ARTA Abruzzo in relazione alle procedure e modalità per il lavaggio dei contenitori di fitofarmaci, in particolare su quanto indicato nell'**Allegato 1.C** al presente Accordo di programma;

PRESO ATTO che l'ARTA Abruzzo, in riferimento alla richiesta del SGR, con nota via mail del 19/04/2016, acquisita dal SGR al prot.n. RA/86094 del 21/04/2016, ha inviato un documento nel quale vengono indicate con dettaglio le procedure e modalità per la pulizia dei contenitori di fitosanitari, documento raccolto nell'**Allegato 1.F** "*Linee guida alla pulizia dei contenitori fitosanitari*";

VISTO il D.L. 09/02/2012, n. 5 convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della Legge n. 35 del 04/04/2012 che all'art. 28 prevede una ulteriore semplificazione delle norme e del sistema organizzativo per le aziende agricole, in cui risulta centrale il ruolo svolto dalle cooperative agricole, che possono avere un ruolo di deposito temporaneo dei rifiuti agricoli; inoltre sono semplificate le procedure a carico delle imprese agricole, che non hanno l'obbligo di essere iscritte all'Albo dei Gestori Ambientali, non devono compilare il MUD e le relative comunicazioni annuali e sono esenti dagli obblighi fiscali e normativi previsti;

RITENUTA l'opportunità di definire, tramite l'Accordo di programma "*Impresa agricola pulita*", un quadro di riferimento per l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti agricoli, Accordo volontario costituito dai seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Allegato 1** - Accordo di programma denominato: "*Impresa agricola pulita*", tra la Regione Abruzzo, l'ANCI, i Consorzi Intercomunali Rifiuti e loro Società SpA, le Organizzazioni Professionali Agricole altri soggetti pubblici e operatori privati;
- **Allegato 1.A** - Modulo di adesione all'accordo di programma e convenzione;
- **Allegato 1.B** - Elenco rifiuti agricoli;
- **Allegato 1.C** - Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;
- **Allegato 1.D** - Costi per lo svolgimento dei servizi;
- **Allegato 1.E** - Documento di conferimento;
- **Allegato 1.F** - Linee guida alla pulizia dei contenitori fitosanitari.

CONSIDERATO che il presente Accordo di programma:

1. è coerente con la programmazione regionale di settore (PRGR - L.R. 45/07 e s.m.i.);
2. attua i programmi specifici finalizzati alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti di cui alla DGR n. 1012 del 29.10.2008 ed alla DGR n. 116 del 16/02/2016;
3. costituisce un'importante ed essenziale azione di informazione-formazione per gli utenti interessati e per gli operatori del settore;
4. rientra tra le azioni di concertazione e collaborazione previste dal SGR per l'attuazione di alcuni dei prioritari principi comunitari di settore come: "*chi inquina paga*" e della "*responsabilità condivisa*" tra tutti gli attori del ciclo integrato dei rifiuti.

CONSIDERATI gli esiti della riunione tenuta presso l'Assessorato dell'Agricoltura della Regione Abruzzo il 23.03.2017 i cui esiti sono riportati nel verbale conservato agli atti;

VISTA la DGR n. 172 del 16.03.2016 avente per oggetto: "*L.R. 53/97 – art. 23 “Disposizioni varie- Approvazione elenco riepilogativo degli interventi nel comparto agricolo, anno 2016”*" che ha previsto nell'allegato denominato <*Elenco riepilogativo degli interventi nel comparto agricolo, Anno 2016 - L.R. 53/97 - Art. 23 “Disposizioni varie”*>;

DATO ATTO della comunicazione effettuata via e-mail del 03/06/2016, da parte del referente il Servizio Promozione della Conoscenza e dell'Innovazione in Agricoltura – Responsabile Ufficio Promozione e sostegno

della sperimentazione per la valorizzazione delle produzioni locali”, acquisita agli atti del Servizio Gestione Rifiuti, inerenti l’inserimento delle attività di cui al presente Accordo nell’ambito degli interventi di cui alla DGR n. 172/2016;

RITENUTO di incaricare il Servizio Gestione Rifiuti di coordinare le attività relative all’attuazione del presente Accordo di Programma con il competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca anche ai fini dell’utilizzo delle apposite risorse previste nell’ambito degli interventi inseriti nel programma di cui alla DGR n. 172 del 16/03/2016 (*Allegato - punto 13*) ai fini di promuovere il ruolo delle associazioni e degli operatori agricoli;

RITENUTO di approvare l’Accordo di Programma denominato: *”Impresa agricola pulita”* ed opportuno sostenere l’iniziativa di cui al presente atto con uno specifico co-finanziamento delle attività e degli interventi previsti dal Protocollo di Intesa, valutabili in circa € 5.000,00 (*comprensivi di I.V.A.*), che trovano copertura nel capitolo 292210, di spesa del bilancio del corrente esercizio, che presenta sufficienti disponibilità;

RICHIAMATA la DGR n. 35 del 29/01/2016 *”Documento tecnico di accompagnamento 2016-2018 e Bilancio finanziario gestionale 2016 - Approvazione - Art. 3, comma 3, Lettera a) e b) L.R. 19.1.2016, n. 6”*;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore ha espresso parere favorevole in relazione alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

DATO ATTO che il Direttore ha reso l’attestazione di cui alla DGR n. 35 del 29/01/2016, debitamente firmata e riportata in calce al dispositivo del presente atto;

UDITA la relazione del Presidente della Giunta regionale;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante: *”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. (TUEL);

VISTA la Legge 07/08/1990 n. 241 *”Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *”Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la L.R. 14/09/1999, n. 77 *”Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”* e s.m.i.;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di **REVOCARE** le disposizioni di cui alle **DGR n. 115 del 22/03/2002**, la **DGR n. 485 del 22/06/2004** e la **DGR n. 688 del 24/07/2008**, poiché le stesse non sono più riferibili, coerentemente, con le intervenute modificazioni delle disposizioni, nazionali e regionali, inerenti la gestione integrata dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. ed alla L.R. 45/2007 "*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*" e s.m.i.;
2. di **APPROVARE** il nuovo Accordo di Programma, denominato: "*Impresa agricola pulita*", costituito dai seguenti Allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - **Allegato 1** - Accordo di programma denominato: "*Impresa agricola pulita*", tra la Regione Abruzzo, l'ANCI, i Consorzi Intercomunali Rifiuti e loro Società SpA, le Organizzazioni Professionali Agricole ed altri soggetti pubblici e operatori privati;
 - **Allegato 1.A** - Modulo di adesione all'accordo di programma e convenzione;
 - **Allegato 1.B** - Elenco rifiuti agricoli;
 - **Allegato 1.C** - Norme tecniche e modalità di conferimento dei rifiuti agricoli;
 - **Allegato 1.D** - Costi per lo svolgimento dei servizi;
 - **Allegato 1.E** - Documento di conferimento;
 - **Allegato 1.F** - Linee guida alla pulizia dei contenitori fitosanitari.
3. di **INCARICARE** il componente la Giunta regionale preposto alle Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma denominato: "*Impresa agricola pulita*";
4. di **STABILIRE** che eventuali modifiche alle disposizioni, di ordine tecnico – gestionale, riferite agli Allegati all'Accordo di Programma, che si dovessero rendere necessarie per recepire disposizioni e/o indicazioni nazionali o regionali, saranno approvate con Determinazione Dirigenziale del Servizio Gestione Rifiuti;
5. di **INCARICARE** il Servizio Gestione Rifiuti di coordinare le attività relative all'attuazione del presente Accordo di Programma con il competente Servizio del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, anche ai fini dell'utilizzo delle apposite risorse previste nell'ambito degli interventi inseriti nel programma di cui alla DGR n. 172 del 16/03/2016 (*Allegato - punto 13*) ai fini di promuovere il ruolo delle associazioni e degli operatori agricoli;
6. di **COMUNICARE** il presente provvedimento ai soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma, alle Province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara, al MATTM;
7. di **DISPORRE** la pubblicazione integrale della presente deliberazione, comprensiva degli **Allegati** di cui al *punto 2*), nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T).

Il Direttore regionale del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca
ai sensi della D.G.R. n. 35 del 29/01/2016,

ATTESTA

che il presente provvedimento, per la realizzazione degli interventi proposti, comporta obbligazioni finanziarie per la Regione Abruzzo pari a € **5.000,00** (*comprensivi di I.V.A.*), che trova copertura con le risorse iscritte sul capitolo **292210** di spesa del bilancio del corrente esercizio finanziario.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Emidio Primavera



L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 14 L.R. 77/99):.....

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO/POSIZIONE DI STAFF: SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE

L'Estensore
Dr. Franco Gerardini

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Marco Famoso

ASSENTE

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dr. Franco Gerardini

(firma)

Il Direttore Regionale
Ing. Emidio Primavera

(firma)

Il Componente la Giunta

F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Approvato e sottoscritto:

Il Segretario della Giunta

F.to Massacesi

(firma)

Il Presidente della Giunta
F.to Dott. Luciano D'Alfonso

(firma)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

L'Aquila, li

26 LUG 2016



Il Dirigente del Servizio Affari della Giunta

M. De Santis



ALLEGATO come parte integrante alla delib-
berazione n. **454** del **12 LUG, 2016**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Carlo Massaccesi)
(M. Antonelli AM)

REGIONE
ABRUZZO



ALLEGATO

ACCORDO DI PROGRAMMA

“IMPRESA AGRICOLA PULITA”



REGIONE ABRUZZO

E

ANCI

CONSORZI INTERCOMUNALI RIFIUTI e/o LORO SOCIETA' SpA

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

FEDERAZIONE REGIONALE AGRICOLTORI D'ABRUZZO

COPAGRI

**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO
E POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI
OSSERVATORIO REGIONALE RIFIUTI**

L'anno 2016, il giorno _____ del mese di _____, presso la sede del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche ambientali - Servizio Gestione dei Rifiuti, in via Passolanciano, 75 - 65127 Pescara;

TRA

Regione Abruzzo, con sede e domicilio fiscale in L'Aquila, che interviene nel presente atto a mezzo del componente la Giunta regionale preposto alle Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale,
_____;

E

ANCI - Abruzzo, con sede in Corso Vittorio Emanuele n. 24, L'Aquila (AQ), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Confederazione Italiana Agricoltori, con sede in Viale Bovio n.85, Pescara (PE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Federazione Regionale Coldiretti, con sede in Via Degli Aprutini n.29, Pescara (PE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Federazione Regionale degli Agricoltori D'Abruzzo con sede in Via Stradonetto - Palazzo Caldora, Pescara (PE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Associazione COPAGRI, con sede in Via Aterno 256, Pescara (PE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Azienda Consorziale di Igiene Ambientale Marsicana - A.C.I.A.M. SpA, con sede in via Oslavia n. 6, Avezzano (AQ), rappresentato dal Presidente _____ o suo delegato;

Consorzio Intercomunale per la Gestione dei Servizi Ecologici ed Ambientali CO.GE.SA. Srl con sede via Vicenne Loc. Noce Mattei, Sulmona (AQ), rappresentato dal Presidente _____ o suo delegato;

SEGEN SpA con sede in via Dei Santi n. 40, Civitella Roveto (AQ), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Area Piomba-Fino con sede in via P. Baiocchi n.25, Atri (TE), rappresentato dal Presidente _____ o suo delegato;

Unione di Comuni "Città Territorio" - Val Vibrata, con sede in largo B. Di Gaetano n. 19, Nereto (TE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Montagne Teramane e Ambiente - MO.TE. SpA con sede in P.zza Garibaldi, n. 25, Teramo (TE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Consorzio Intercomunale Rifiuti Solidi Urbani - CIRSU SpA con sede in loc. Casette di Grasciano, Notaresco (TE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Ambiente SpA con sede in via Montesecco n.56/A, Spoltore (PE), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

Consorzio Intercomunale del Vastese Ecologia e Tutela dell'Ambiente - CIVETA con sede in c.da Valle Cena, n.1 - Cupello (CH), rappresentato dal Presidente _____ o suo delegato;

Consorzio Comprensoriale del Chietino per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani con sede in Viale Europa, n. 1 - Fara Filiorum Petri (CH), rappresentato dal Presidente _____ o suo delegato;

Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano SpA Pedemontana - con sede in loc. Cerratina, Lanciano (CH), rappresentata dal Presidente _____ o suo delegato;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GIUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTO il D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di seguito: "D.Lgs. 152/06"), stabilendo che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, la quale deve assicurare un'elevata protezione ambientale e controlli efficaci;

VISTA la Decisione della Commissione del 18/12/2014 che modifica la Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GIUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01/06/2015;

VISTA la L.R. 19/12/2007 n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" che prevede all'art. 37 rubricato "Rifiuti da attività agricole":

1. "[...] la Giunta Regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi;
2. la Giunta Regionale, le province e le AdA promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti"[...];

VISTO l'art. 28, comma 3 della L.R. 45/07 e s.m.i. "Accordi e contratti di programma, protocolli d'intesa", che detta disposizioni in relazione ai requisiti che gli accordi volontari devono soddisfare;

VISTO l'art. 188, del D.Lgs. 152/06 che prevede: "[...] il produttore iniziale o altro detentore di rifiuti provvedono direttamente al loro trattamento, oppure li consegnano ad un intermediario, ad un commerciante, ad un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità agli articoli 177 e 179";

VISTO l'art. 193, co. 5, del D.Lgs. 152/06 (nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI), che dispone che le disposizioni in materia di formulario di trasporto non si applicano ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno;

VISTO l'art. 193, co. 9-bis), del D.Lgs. 152/06, che dispone: "[...] la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo";

VISTO l'art. 206 del D.Lgs. 152/06 che prevede che nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte quarta del decreto, al fine di perseguire la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure, con particolare riferimento alle piccole imprese, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le altre autorità competenti possono stipulare appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria;

VISTO in particolare, l'art. 206, co. 3 del D.Lgs. 152/06 che prevede che gli accordi di programma non possono stabilire deroghe alla normativa comunitaria e possono prevedere semplificazioni amministrative;

VISTO l'art. 212, co. 19-bis) del D.Lgs. 152/06 che prevede: "[...] sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede

l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183";

VISTO l'art. 1 del D.M. 24/04/2014, avente ad oggetto: *"Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del decreto legislativo n. 152 del 2006."* Rubricato: *"Disposizioni attuative dell'articolo 188-ter comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, che esonera dall'obbligo di adesione al SISTRI, "indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006";*

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., come modificato nella Parte IV dal D.Lgs. 03.12.2010, n. 205 *"Recepimento della direttiva 2008/198/Ce – Modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/06"*, in particolare l'art. 179 *"Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti"*, comma 1, che prevede che la gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia:

- a) prevenzione;*
- b) preparazione per il riutilizzo;*
- c) riciclaggio;*
- d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;*
- e) smaltimento.*

CONSIDERATO altresì, che il D.Lgs. 152/06, prevede:

- all'art. 189, co. 3 *(nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI)* *"[omissis] Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti [omissis] le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g), comunicano annualmente alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994 n. 70, le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti";*

- all'art. 189, co. 4 *(nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI)*: *"[omissis] Nel caso in cui i produttori di rifiuti pericolosi conferiscono i medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per territorio e previa apposita convenzione, la comunicazione è effettuata dal gestore del servizio pubblico, limitatamente alla quantità conferita";*

- all'art. 190, co. 4 *(nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI)*: *"[omissis] I soggetti la cui produzione annua dei rifiuti non eccede le dieci tonnellate di rifiuti non pericolosi e le due tonnellate di rifiuti pericolosi possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile; mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi";*

- all'art. 190, co. 6, *(nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI)*: *"[omissis] i registri sono numerati e vidimati dalle camere di commercio territorialmente competenti";*

- all'art. 193, co. 4, *(nel testo vigente fino alla piena entrata in operatività del SISTRI)*: *"[omissis] Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri";*

CONSIDERATO che la Regione Abruzzo con **L.R. 19.12.2007, n. 45** *"Norme per la gestione integrata dei rifiuti"* e s.m.i. (B.U.R.A. n. 10 Straordinario del 21.12.2007), si è dotata di un Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), redatto ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i., delineando scelte impiantistiche ed indirizzi gestionali, coerenti con le direttive europee di settore, che prevede in particolare:

- all'art. 22 *"Azioni di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti"*, comma 4. *"4. La Giunta regionale favorisce e promuove accordi con enti ed aziende pubbliche e private operanti nella produzione, distribuzione e commercializzazione, con associazioni ambientaliste, del volontariato, dei consumatori, istituzioni scolastiche, per favorire, anche con incentivi economici finalizzati, la riduzione della quantità dei rifiuti prodotti tramite misure ed iniziative specifiche o previste dal piano regionale e dal programma di cui al comma 2";*

- all'art. 22-bis "Riutilizzo di e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti";
- all'art. 23 "Obiettivi di raccolta differenziata e di riciclo", che ordina la materia della raccolta differenziata su tutto il territorio regionale e fissa obiettivi, strumenti, direttive ed indirizzi per l'esercizio delle funzioni proprie e quelle attribuite agli enti locali e per le attività di controllo;
- all'art. 24 "Promozione del riuso, riciclaggio e recupero", che prevede, al comma 4, programmi per favorire l'utilizzo degli ammendanti (lett. i) e delle frazioni organiche stabilizzate per interventi in campo ambientale (lett. j), nonché per favorire la diffusione del compostaggio domestico da scarti alimentari e da rifiuti vegetali;

CONSIDERATO che la L.R. 45/07 e s.m.i., all'art. 28 "Accordi e contratti di programmi, protocolli di intesa" prevede: "Omissis ...

1. *Fatti salvi i principi e gli obiettivi del D.Lgs 152/2006, la Giunta regionale promuove accordi volontari, costituiti da accordi e contratti di programma e protocolli d'intesa, individuando nel bilancio le risorse finanziarie da destinarsi, per tipologie di rifiuti e le loro filiere e con altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella gestione integrata dei rifiuti, al fine di attuare specifici piani di settore di riduzione, recupero ed ottimizzazione dei flussi di rifiuti.*
2. *Ai fini del comma 1, gli accordi volontari possono prevedere agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nei limiti consentiti dalla normativa vigente e contengono, per ciascun tipo di attività, le norme generali che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni alle quali l'attività di recupero è dispensata dall'autorizzazione. Gli accordi fissano le modalità e gli adempimenti amministrativi per la raccolta, per la messa in riserva e per il trasporto dei rifiuti, per la loro commercializzazione, per il controllo delle caratteristiche degli stessi nonché le modalità per assicurare in ogni caso la loro tracciabilità fino all'ingresso nell'impianto di effettivo impiego.*
3. *Gli accordi di cui al comma 1, soddisfano almeno i seguenti requisiti:*
 - a) *avere forza vincolante;*
 - b) *definire la durata temporale di validità;*
 - c) *specificare gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, nonché le modalità per il monitoraggio ed il controllo dei risultati raggiunti;*
 - d) *prevedere l'accessibilità al pubblico dei risultati conseguiti;*
 - e) *essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Omissis";*

CONSIDERATO altresì, che la L.R. 45/07 e s.m.i., all'art. 37 "Rifiuti da attività agricole" prevede al comma 1: "Omissis

1. *La Giunta regionale persegue l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti derivanti dalle attività agricole al fine di avviarli al recupero ed al corretto smaltimento, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi;*
2. *La Giunta regionale, (...) promuovono accordi volontari con le associazioni agricole per la raccolta differenziata, per la realizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti da attività agricole presso i quali gli imprenditori agricoli potranno conferire i propri rifiuti con le agevolazioni previste dal D.Lgs 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'art. 55, commi 14 e 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche.";*

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO, COME SOPRA RAPPRESENTATE, CONCORDANO QUANTO SEGUE E STIPULANO:

ACCORDO DI PROGRAMMA

CAPITOLO I PRINCIPI GENERALI ED IMPEGNI

Art. 1

Finalità

Il presente Accordo di programma (di seguito denominato "Accordo") è redatto ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dell'art. 28 della Legge 35/2012 e s.m.i. e degli articoli 28 e 37 della L.R. 45/07 e s.m.i.. Con il presente Accordo le parti si propongono di organizzare un circuito di gestione rifiuti di

provenienza agricola che, in attuazione dei principi di responsabilizzazione e cooperazione di tutti i soggetti coinvolti, favorisca la raccolta differenziata, il recupero, il riciclaggio e il corretto smaltimento degli stessi, semplificando, nel contempo, gli adempimenti burocratici a carico dei produttori agricoli e aumentando l'efficacia dei controlli.

L'Accordo è finalizzato, altresì, a prevenire ogni possibile forma di smaltimento incontrollato o inidoneo di rifiuti agricoli, nonché a contenere i costi di gestione degli stessi.

Art. 2

Ambito di applicazione

Ai fini del presente Accordo, sono da considerarsi:

- **imprese agricole**, esclusivamente quelle di cui all'art. 2135 c.c. come modificato dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che prevede *"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge."* Sono inoltre da considerarsi attività connesse a quelle agricole, ai sensi dell'art. 1, comma 423 della legge n. 266 del 23.12.2005 (*Finanziaria 2006*), le attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli.
- **le cooperative agricole ed i loro consorzi**, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 228 del 18.05.2001 che definisce: *"Imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico"*;
- **i piccoli imprenditori agricoli**, ai sensi dell'art. 2083 cc., che definisce: *"Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (c.c. 1647, 2139, 2221), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia"*.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ED IMPEGNI DELLE PARTI

Art. 3

Modelli organizzativi

La raccolta dei rifiuti di provenienza agricola, non assimilati agli urbani, di cui all'all. 1B del presente accordo, può essere svolta secondo le seguenti modalità:

- a) **raccolta con mezzo mobile (eco-mezzo)** con sistema porta a porta presso le aziende agricole;
- b) **conferimento a Centri di raccolta** che possono essere fissi o mobili, autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti (D.M. 08/04/2008 e s.m.i.) o stazioni ecologiche autorizzate secondo le normative vigenti;
- c) **conferimento a Consorzio Agrario o a Cooperativa agricola**, come specificato dall'articolo 193, co. 9-*bis*), del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., che può organizzarsi in:
 - **deposito temporaneo fisso**, con l'impiego di attrezzature ed impianti autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti;
 - **deposito temporaneo mobile**, con l'impiego di un eco-mezzo.

Possono essere ipotizzati, nel caso di una loro maggiore efficacia, altri sistemi di organizzazione del servizio, che i gestori potranno prevedere in relazione a determinate caratteristiche territoriali e gestionali, previa

comunicazione al competente Servizio Gestione dei Rifiuti della Regione Abruzzo, che provvede ai fini di un eventuale aggiornamento del presente accordo. Le Cooperative ed i Consorzi Agrari che intendono consentire ai soci il conferimento dei rifiuti presso la propria sede elaborano un regolamento interno, finalizzato ad assicurare la tracciabilità dei rifiuti conferiti anche ai fini dell'attribuzione delle rispettive responsabilità.

Art. 4

Modalità di organizzazione del servizio

La gestione dei rifiuti agricoli viene effettuata presso i Centri di Raccolta gestiti ed autorizzati dall'autorità competente nel rispetto della normativa in vigore. I Centri di raccolta, allestiti e gestiti da soggetti pubblici e/o privati, possono essere fissi o mobili e devono essere realizzati secondo criteri di efficienza e di economicità, garantendo un alto grado di tutela dell'ambiente e della salute pubblica. Si distinguono in:

1. **Centri di Raccolta fissi**, che devono essere:

- a) strutturati al fine di consentire il deposito per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche (D.M. 08/04/2008 e s.m.i.), nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito ed il trasporto delle sostanze pericolose in esse contenute;
- b) accessibili solo in presenza del personale addetto e ad orari stabiliti;
- c) sorvegliati dal gestore negli orari di apertura al fine di impedire l'immissione di altre tipologie di rifiuto o il danneggiamento dei mezzi e/o delle strutture adibite al deposito ed alla raccolta;
- d) resi accessibili agli organi di controllo per la verifica del corretto svolgimento delle operazioni di gestione dei rifiuti;

2. **Centri di Raccolta mobili**, che devono:

- a) disporre di mezzi di trasporto adeguati e debitamente autorizzati secondo la normativa vigente (*ecommezzo*);
- b) essere organizzati al fine di garantire alle aziende agricole il conferimento dei rifiuti speciali pericolosi e non;
- c) predisporre entro il mese di dicembre di ogni anno un calendario, da comunicare alle Associazioni Professionali Agricole firmatarie del presente Accordo ed all'Ente locale competente, in cui siano stabiliti i luoghi e gli orari degli appuntamenti per lo svolgimento delle attività di raccolta, previsti per l'anno successivo a quello di riferimento.

In particolare, il gestore dei **Centri di Raccolta mobili** deve:

- a) rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
- b) effettuare il deposito dei rifiuti sui mezzi idonei per tipi omogenei di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito ed il trasporto delle sostanze pericolose in esse contenute;
- c) provvedere, (entro 10 giorni dalla prima operazione di carico da cassare per non adeguatezza alla norma) , ad effettuare il conferimento dei rifiuti agli impianti di smaltimento e/o recupero regolarmente autorizzati, ovvero alle stazioni intermedie di smistamento dei rifiuti, eventualmente esistenti, secondo i limiti e condizioni stabiliti dall'art.193 c.11 Dlgs 152/2006;
- d) provvedere alla compilazione della documentazione di trasporto secondo le disposizioni vigenti.

I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità stabilite nella **Convenzione** di cui all'**Allegato 1A**, rispettando le norme tecniche e le modalità di conferimento di cui all'**Allegato 1C**. Il servizio di raccolta è rivolto esclusivamente agli utenti che dispongano di una convenzione sottoscritta, valida ed efficace con il soggetto gestore del servizio.

Art. 5

Modulo di Adesione - Documento di Conferimento

I soggetti di cui all'art. 2 del presente atto, per poter beneficiare dei servizi forniti dai centri di conferimento come delle semplificazioni amministrative di cui all'art. 10, dovranno sottoscrivere con il gestore del centro uno specifico **modulo di adesione**, secondo lo schema di cui all'**Allegato 1.A**.

Il produttore agricolo che intenda conferire i propri rifiuti presso più di un centro di conferimento deve sottoscrivere un modulo di adesione per ogni centro prescelto. Il **modulo di adesione** è redatto in n. 3 (tre)

esemplari:

1. copia conservata dall'imprenditore agricolo all'interno dell'azienda;
2. copia consegnata al gestore del centro di conferimento;
3. copia inviata alla Regione Abruzzo - Servizio Gestione Rifiuti tramite le Organizzazioni Professionali Agricole.

Il modulo di adesione indicherà le generalità del produttore agricolo conferente, l'ubicazione del centro di conferimento prescelto e la tipologia di rifiuti che è possibile conferire, nonché l'impegno ad osservare le clausole del presente atto. Il produttore che provvede, direttamente o tramite soggetto convenzionato, alla consegna dei rifiuti di cui all'art. 1 presso i Centri di raccolta, deve accompagnare il trasporto con il **documento di conferimento** di cui all'**Allegato 1.E**.

Il documento di conferimento del rifiuto deve essere redatto in n. 2 (due) esemplari:

1. copia da conservare dall'azienda agricola;
2. copia da consegnare al gestore del centro.

Il documento di conferimento deve essere firmato e datato dal detentore e controfirmato dal gestore del centro di raccolta, o suo delegato addetto al ricevimento dei rifiuti, a garanzia dell'avvenuto conferimento. Il documento di conferimento del rifiuto dovrà contenere i seguenti dati:

- nome (o ragione sociale) e indirizzo del produttore o detentore;
- origine, tipologia, quantità di rifiuto, codice CER;
- dati identificativi del centro di conferimento e del soggetto pubblico o privato che provvede alla raccolta e gestione dei rifiuti;

Il documento di conferimento deve essere conservato per n. 5 (cinque) anni dal produttore del rifiuto e dal gestore del luogo/impianto di conferimento e si considera sostitutivo del formulario di identificazione previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Art. 6

Impegni della Regione

La Regione Abruzzo si impegna a inserire in programmi di finanziamenti regionali previsti per il settore agricolo e per la gestione dei rifiuti, risorse destinate all'attuazione delle finalità previste nell'Accordo. La Regione Abruzzo provvederà a:

- a) valutare l'inserimento di forme di incentivazione per l'attuazione del presente accordo allo scopo di fornire mezzi, attrezzature e servizi, nelle forme convenzionali che saranno dalle stesse definite, ai soggetti autorizzati a svolgere i servizi.
- b) verificare, tramite gli organismi di controllo a ciò preposti, la funzionalità ed efficacia delle modalità e disposizioni di natura tecnico-procedurale previste con il presente atto apportando e, se necessario, le opportune modifiche ed integrazioni finalizzate ad una corretta gestione dei rifiuti di origine agricola;
- c) produrre materiale informativo e rendere accessibile al pubblico, nei modi possibili (es. sito web, etc.), i risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi previsti dal presente accordo.

Art. 7

Impegni delle Organizzazioni Professionali Agricole

Le Organizzazioni Professionali Agricole si impegnano, di concerto con i soggetti gestori dei servizi, a:

1. fornire ai propri associati:
 - a) il materiale informativo ed ogni informazione utile alla conoscenza dei contenuti dell'Accordo;
 - b) le informazioni utili relative alla compilazione di documenti ed alle disposizioni tecniche per il trasporto dei propri rifiuti;
2. consegnare ai propri associati i moduli per la sottoscrizione delle convenzioni e ritirarli una volta sottoscritti, garantendo l'assistenza per la loro compilazione e consegnarli alla Regione/SGR;
3. distribuire ai propri associati, in caso di necessità, i sacchi e le relative etichette ed ogni altro contenitore necessario ai fini della raccolta;
4. collaborare alle operazioni di controllo dei conferimenti dei rifiuti presso i Centri di raccolta;
5. prestare ogni forma di collaborazione utile alla realizzazione degli scopi del presente Accordo;
6. effettuare gli adempimenti amministrativi, previsti dalla normativa di settore vigente, su richiesta del singolo associato;
7. promuovere la partecipazione delle cooperative agricole, e dei consorzi agrari, ai fini dell'organizzazione di specifici punti di deposito temporaneo per i soci;

8. svolgere attività di formazione e consulenza per favorire la riduzione della produzione dei rifiuti e il loro recupero e valorizzazione;
9. concordare e definire con i gestori del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti agricoli i relativi costi.

Art. 8

Impegni del Gestore del Servizio di Raccolta

Il gestore del Centro di raccolta:

- a) organizza un servizio di raccolta dei rifiuti agricoli ed assume il coordinamento e l'organizzazione delle attività e ne garantisce l'espletamento nel rispetto delle leggi vigenti;
- b) si incarica, d'intesa con le Organizzazioni Professionali Agricole, di individuare gli impianti ed i mezzi attrezzati (*eco-mezzo*), destinati al conferimento dei rifiuti di cui al presente Accordo;
- c) si impegna ad effettuare il trasporto ed i conferimenti dei rifiuti di cui al presente Accordo, con mezzi autorizzati, ad impianti autorizzati per il trattamento, il recupero e/o lo smaltimento;
- d) si impegna a comunicare e definire, di concerto con le Organizzazioni Professionali Agricole il calendario delle raccolte entro l'inizio della prima campagna di raccolta annuale e/o sue variazioni;
- e) non applica, per il servizio operato dal centro di raccolta, alcun onere a carico del produttore di rifiuti che provveda direttamente alla consegna degli stessi, qualora si tratti di tipologia di rifiuto per la quale operi un consorzio nazionale.

E' fatto obbligo al gestore dei servizi e/o agli addetti dei Centri di raccolta di:

- a) individuare e indicare nella convenzione con l'impresa agricola di cui all'**Allegato 1A**, i punti di sosta degli *eco-mezzi* per la raccolta/trasporto dei rifiuti, in date ed orari prefissati; la raccolta deve essere effettuata nel più breve tempo tecnicamente possibile;
- b) presidiare gli *eco-mezzi* adibiti alla raccolta/trasporto, anche al fine di verificare la compatibilità dei rifiuti conferiti dai produttori/detentori e il rispetto delle condizioni stabilite dalla convenzione di cui all'**Allegato 1A** ed all'**Allegato 1C**;
- c) fornire alle imprese agricole, secondo le disposizioni concordate, sacchi e contenitori idonei, a seconda delle necessità e delle caratteristiche dei rifiuti, avvalendosi delle Organizzazioni Professionali Agricole;

I gestori provvedono a stipulare apposite convenzioni con i Consorzi obbligatori e/o con i soggetti dagli stessi indicati per l'invio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti, nonché favoriscono la raccolta differenziata. Il gestore e/o gli addetti del Centro di raccolta provvederanno inoltre a:

1. predisporre la comunicazione annuale al catasto dei rifiuti, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nonché dalla legge 25/01/1994, n. 70 e s.m.i. La presentazione del MUD da parte del gestore del servizio è da intendersi sostitutiva delle dichiarazioni dei singoli produttori agricoli relativamente ai rifiuti da loro conferiti ed oggetto della presente convenzione, quando dovuta;
2. riportare sul registro di carico e scarico, di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti secondo le modalità semplificate di cui all'Accordo;
3. assicurare il rispetto delle disposizioni previste dalla legge e delle procedure in materia di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). In particolare, oltre agli adempimenti ed alle autorizzazioni specificatamente previsti per il centro di raccolta e per i mezzi di trasporto, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e delle disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti, il gestore del servizio di raccolta, provvede alla compilazione del formulario di trasporto (quando dovuto) e sottoscrive e restituisce all'impresa conferente il documento di conferimento e la documentazione in materia di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) al fine di attestare l'assolvimento della responsabilità dell'impresa.



Costi del servizio

L'utente per poter usufruire del servizio dovrà corrispondere al gestore il costo per lo svolgimento del servizio come definito nell'**Allegato 1.D** in particolare costituito da:

- a) una quota di adesione all'Accordo con la sottoscrizione della convenzione per il periodo di tempo definito dalla stessa. Tale somma garantisce la possibilità di conferire i rifiuti con le modalità previste dalla presente convenzione e l'attività di sensibilizzazione degli utenti da parte dei soggetti gestori del servizio;
- b) i costi di raccolta e trattamento calcolati sull'effettivo peso di rifiuti conferito e diversificato per le diverse tipologie di rifiuti;
- c) i costi di servizi richiesti, come previsti nell'**Allegato 1.D**.

I costi dei servizi di cui all'**Allegato 1.D**, vengono concordati e definiti dalle Organizzazioni Professionali Agricole e i gestori del servizio di raccolta. Sono a carico dell'utente il costo di sacchi, i big bag, i contenitori per rifiuti a rischio infettivo di origine veterinaria, il noleggio di contenitori ed altre attrezzature se non vengono forniti gratuitamente dai gestori e/o incentivati dalla Regione e/o da altri Enti pubblici.

La sottoscrizione della convenzione, di cui all'**Allegato 1A**, impegna l'utente al pagamento della prevista quota di adesione. Oltre quanto previsto ai predetti commi a), b) e c), null'altro è dovuto per la sottoscrizione della convenzione. I Consorzi agrari e le cooperative agricole, che fungono da deposito temporaneo, come previsto dall'art. 28 del D.L. 09/02/2012, n. 5, convertito con legge 04/04/2012, n. 35, possono addebitare al socio il costo del servizio. La fatturazione dei servizi, i corrispettivi economici e le modalità di pagamento sono individuati dalla convenzione di cui all'**Allegato. 1A**.

Il gestore del servizio si avvale della facoltà di revocare la convenzione nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento degli insoluti entro 3 mesi dalla data di scadenza indicata dal primo sollecito di pagamento, da inviarsi a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno a carico dell'azienda.

Art. 10

Semplificazione Amministrativa

Le imprese agricole che aderiscono all'accordo di programma, con la sottoscrizione della convenzione e la stipula del contratto di servizio, si avvalgono delle semplificazioni amministrative di seguito elencate:

SISTRI

- esonero dall'obbligo di adesione al SISTRI;

SISTRI
Sistema di controllo
della Tracciabilità dei Rifiuti

MUD

- esonero dall'obbligo della comunicazione annuale (MUD), limitatamente alle quantità di rifiuti conferite. L'incombenza è trasferita al gestore del servizio di raccolta competente per territorio (art. 189, comma 4 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.);
- in ogni caso, resta ferma la possibilità per l'imprenditore di beneficiare della semplificazione prevista dall'art. 69 della **legge n. 221/2015** che dispone che: *"L'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il modello unico di dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06, e successive modificazioni. I formulari sono gestiti e conservati con le modalità previste dal medesimo art. 193. La conservazione deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma o tramite le associazioni imprenditoriali interessate o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi"*.
- esonero dall'obbligo della comunicazione annuale (MUD) per le imprese agricole con un volume di affari annuo non superiore ad € **8.000,00** (ottomila) (art. 189, comma. 3) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - norma vigente fino alla completa entrata in operatività del sistema informatico di tracciabilità.


MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Formulario di identificazione

- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, effettuato dal produttore/detentore, purché avvenga in modo saltuario e occasionale e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta con il quale sia stata stipulata una convenzione.
- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, di cui all'articolo 184, comma 3, lettera a), effettuato dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con il quale sia stata stipulata una convenzione, purché tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 Kg o di 30 litri (art. 193, co. 4-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i - norma vigente fino alla completa entrata in operatività del sistema informatico di tracciabilità);
- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private (art. 193 co. 9 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- esonero dalla compilazione del formulario di identificazione per la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo la pubblica via, qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri, ovvero per la movimentazione dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.
- il formulario di identificazione è comunque sostituito dal documento di conferimento per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi effettuato dalle imprese non esonerate, in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico di raccolta con il quale sia stata stipulata una convenzione.

Registri di carico e scarico

- esonero dall'obbligo di tenuta del scarico, limitatamente alle quantità di L'incombenza è trasferita al gestore del competente per territorio);
- esonero dall'obbligo di tenuta del scarico per le imprese agricole con un non superiore ad € 8.000, 00 (euro co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - norma completa entrata in operatività del tracciabilità). In alternativa, i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 10 (dieci) tonnellate di rifiuti non pericolosi e le 2 (due) tonnellate di rifiuti pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico anche tramite le Organizzazioni Professionali Agricole di appartenenza o loro società di servizi, che provvedono ad annotare i dati previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell'impresa copia dei dati trasmessi (art. 190, co. 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).



registro di carico e rifiuti conferite. servizio di raccolta

registro di carico e volume di affari annuo ottomila) (art. 190 e 189, vigente fino alla sistema informatico di

Albo Gestori Ambientali

- Esonero dall'iscrizione all'Albo nazionale ai sensi dell'art. 212, co. 19-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che prevede che: *“sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del comma 1 dell'articolo 183”*;

Deposito temporaneo

- Il deposito temporaneo presso l'impresa agricola o presso la cooperativa agricola o presso il Consorzio agrario, è organizzato con le modalità previste dall'art. 183, co. 1, lett. m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- Il deposito deve quindi essere collocato all'interno dell'area aziendale, da intendersi come il

complesso dei mappali che costituiscono il fondo, oppure presso il sito della cooperativa agricola o del Consorzio Agrario. I rifiuti devono essere raggruppati per categorie omogenee. I rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore, con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **30 mc** di cui al massimo **10 mc** di rifiuti pericolosi. In ogni caso, quando il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad **un anno**.

- Il deposito temporaneo deve essere effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

Art. 11

Modalità di gestione dei contenitori fitosanitari

Per prodotti fitosanitari sono da intendersi i prodotti che contengono sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive destinati a proteggere i prodotti vegetali dagli organismi nocivi, conservare i prodotti vegetali ed eliminare le piante indesiderate.

I contenitori vuoti, in plastica o metallo, di prodotti fitosanitari sono considerati rifiuti speciali non pericolosi ove sottoposti ad operazioni di bonifica di cui all'**Allegato 1F**.

Il contenitore bonificato deve essere chiuso, ridotto di volume (ove possibile) e predisposto all'interno di un sacco impermeabile, fornito dal gestore del centro di conferimento e/o dalle Organizzazioni Professionali Agricole, chiuso ermeticamente con legaccio o nastro isolante. Sul sacco va apposta un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente:

- a) - ragione sociale dell'azienda;
- b) - partita IVA;
- c) - indirizzo della sede aziendale;
- d) - data di conferimento.



Art. 12

Modalità di gestione di oli esausti e filtri

Ai fini dello smaltimento e del recupero, gli oli esausti ed i filtri dell'olio devono essere consegnati in contenitori a tenuta (metallo o plastica) per evitare la dispersione nell'ambiente.

L'olio esausto non deve essere miscelato con acqua e altri liquidi. I contenitori devono essere provvisti di idonee chiusure atte ad evitare lo sversamento del contenuto, di accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza.



I contenitori devono essere etichettati secondo le norme che disciplinano l'imballaggio dei rifiuti pericolosi. Le operazioni di deposito saranno svolte su un'apposita piazzola predisposta che consenta di operare in sicurezza e senza rischi per l'uomo e per l'ambiente. L'olio esausto può essere consegnato anche alle officine e rivendite organizzate per tale servizio.

Chiunque conferisce oli esausti al Consorzio Obbligatorio Oli Usati (COOU), anche per il tramite di officine e rivendite organizzate o al gestore del centro di raccolta convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

Art. 13

Modalità di gestione degli accumulatori esausti

Gli accumulatori esausti devono essere stoccati in appositi contenitori in materiale resistente alla corrosione e in depositi coperti per prevenire qualsiasi possibilità di fuoriuscita del liquido contenuto all'interno.

Per il conferimento ai centri di raccolta del Consorzio Batterie Usate (COBAT), gli accumulatori non devono presentare rotture che lascino fuoriuscire il liquido contenuto. In caso contrario devono essere collocati in contenitori di plastica a tenuta o in un imballaggio non corrodibile dall'acido.

Il deposito temporaneo da parte del produttore dovrà essere effettuato in locali idonei a prevenire sversamenti delle sostanze liquide e al riparo da agenti atmosferici.


Gli accumulatori esausti possono essere consegnati anche alle officine e rivendite organizzate per tale

servizio. Chiunque conferisce batterie esauste al COBAT, anche per il tramite di officine e rivendite organizzate, o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

Art. 14

Modalità di gestione dei pneumatici fine vita

I pneumatici a fine vita e le camere d'aria in gomma sono considerati rifiuti speciali non pericolosi. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 228 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il conferimento al Centro di raccolta devono essere consegnati senza il cerchione. Il conferimento dei pneumatici al centro di conferimento convenzionato con uno dei sistemi di raccolta autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è gratuito.



Art. 15

Modalità di gestione degli oli vegetali

Gli oli di frittura esausti, a causa dell'impatto negativo che Possono avere sull'ecosistema fluviale e marino, sono definiti rifiuti speciali non pericolosi e pertanto devono essere conferiti al gestore del centro di raccolta convenzionato o direttamente al Consorzio Obbligatorio Oli Esausti (CONOE).

Gli oli devono essere raffreddati e raccolti in un contenitore a tenuta (metallo o plastica) ed etichettato (denominazione dell'impresa agricola, indirizzo, prodotto contenuto e quantità). Nel recipiente può essere versato anche l'olio normalmente contenuto nelle scatole di tonno. Non sono consentite miscele con altri tipi di liquidi diversi dagli oli vegetali.

Chiunque conferisce oli esausti al Consorzio Obbligatorio Oli Esausti (CONOE) o al gestore del centro di raccolta convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.



Art. 16

Modalità di gestione di altri rifiuti speciali non pericolosi

Al fine di rendere sistematico lo smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi di derivazione agricola, come i materiali plastici per pacciamatura, le coperture delle serre, i sacchi di concime vuoti, gli imballaggi per sementi, i filtri dell'aria, i rifiuti metallici in genere, gli indumenti protettivi, gli assorbenti, stracci, imballaggi di carta cartone, plastica, legno e metallo si fa l'obbligo di osservare le seguenti norme di comportamento:

- separare i materiali per singole tipologie di rifiuto;
- raggruppare i rifiuti in contenitori adeguati (impermeabili, resistenti);
- apporre l'etichetta all'esterno del contenitore riportando il nome dell'azienda, l'indirizzo, la partita IVA e la data del conferimento;
- consegnare i rifiuti al gestore del centro di conferimento tenendo conto delle norme sulla compilazione del documento di conferimento.

Chiunque conferisce rifiuti di beni in polietilene al Consorzio per il Riciclaggio dei Rifiuti di Beni in Polietilene (POLIECO) o al gestore del centro di conferimento convenzionato non è tenuto a pagare nessun corrispettivo per la raccolta e le successive operazioni di recupero o di smaltimento.

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	
Imballaggi	
Film in polietilene per copertura serre e pacciamatura	
Reti per filari e/o grondaie dotate o sgrigiate	
Tubi per l'impiantazione, marcate	
Cassette per frutta e verdura riutilizzabili	
Rottami metallici	
Pneumatici usati	
Fasce/reti per rotoballe	
Contenitori vuoti per rifiuti fitosanitari bonificati (dove permesso dalla legislazione regionale)	

CAPITOLO III DIMINUZIONE DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

Art. 17

Iniziative per la diminuzione della produzione di rifiuti

I soggetti interessati al presente Accordo si impegnano direttamente, tramite azioni di propria competenza, ed indirettamente, con iniziative nei confronti delle aziende produttrici di beni da utilizzare nell'attività agricola, a diminuire la produzione di rifiuti derivanti dall'attività agricola e in particolare a favorire:

- a) - l'autocompostaggio aziendale;
- b) - il compostaggio aziendale di RSU provenienti da raccolta differenziata porta a porta o di prossimità;
- c) - l'utilizzo di contenitori a rendere;
- d) - l'uso di materiali riutilizzabili e/o biodegradabili.

CAPITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE RACCOLTE DIFFERENZIATE E RECUPERO DELLE FRAZIONI COMPOSTABILI E ABBRUCIAMENTO DEI RESIDUI VEGETALI

Art. 18

Convenzioni con i Consorzi obbligatori e con i gestori del servizio pubblico

I gestori dei centri di raccolta e dei depositi temporanei provvedono a stipulare apposite convenzioni sia con i consorzi obbligatori o con i soggetti dagli stessi indicati per l'invio a recupero od allo smaltimento dei rifiuti sia con i gestori dei servizi per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 19

Impegni per il recupero della frazione compostabile

Le parti interessate si impegnano a favorire il recupero della frazione organica compostabile del rifiuto derivante dall'attività agricola attraverso l'autocompostaggio e l'impiego degli ammendanti compostati e verdi in agricoltura ai sensi del D.Lgs. 75/2010 e s.m.i.

La Regione organizzerà, con specifico riferimento al recupero dei rifiuti compostabili derivanti dall'attività agricola ed all'utilizzo del compost nelle pratiche agricole, come previsto nella L.R. 17.07.2006, n. 22 "Promozione dell'utilizzo dei rifiuti compostabili e degli ammendanti per la tutela della qualità dei suoli" nonché dalla Direttiva Compost, di cui alla DGR n. 609/2009 e successive modifiche ed integrazioni, le iniziative e le attività tecniche coerenti con il recupero delle frazioni organiche nonché con l'obiettivo di incrementare la sostanza organica del suolo.



CAPITOLO V

Art. 20

Abbruciamento dei residui vegetali

In applicazione del comma 6-bis dell'art. 182 del D.Lgs 152/2006, aggiunto dall'art. 14, comma 8 del D.L. 91/2014, convertito dalla legge n. 116/2014:

1. le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono "normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti";
2. la combustione dei residui vegetali agricoli è vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Abruzzo;
3. i Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni

meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

L'art. 256-*bis* del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ha disposto espressamente che la disciplina sulla combustione illecita dei rifiuti non si applica "all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato" e che resta fermo quanto previsto dal comma 6-bis dell'art. 182 del codice dell'ambientale. L'abbruciamento delle stoppie è regolamentato dalle disposizioni nazionali e regionali vigenti e dal Programma delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi annualmente approvato dalla Giunta Regionale.

DURATA E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Intese integrative con operatori pubblici e privati

I Consorzi nazionali per il recupero/riciclo dei rifiuti e/o operatori del settore, possono aderire al presente Accordo impegnandosi a fornire il proprio supporto tecnico, organizzativo ed informativo per favorire la gestione dei rifiuti. In particolare essi dovranno garantire ai soggetti gestori dei servizi i contributi per i materiali recuperati. La Regione si riserva la possibilità di stipulare intese integrative con i Consorzi nazionali o loro rappresentanti regionali, ulteriori operatori pubblici e/o privati del settore, per favorire la massima diffusione territoriale del presente Accordo e le attività di recupero/riciclo dei rifiuti agricoli.

Art. 22

Controversie

Le parti si impegnano a tentare di definire tutte le controversie relative al presente accordo in via preliminare in una riunione all'uopo convocata dal gestore del servizio. Se le parti non si presentano o il tentativo di conciliazione non riesce, la controversia potrà essere comunque deferita all'Autorità giudiziaria competente (*Foro territoriale competente*).

Art. 23

Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha la durata di **5 anni** dalla data di sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato con apposita Deliberazione di Giunta Regionale, previo accordo tra le parti interessate. L'Accordo è aperto alla sottoscrizione di altri soggetti pubblici e privati che ne facciano richiesta.

Art. 24

Norma finale

Le parti firmatarie convengono, a partire dall'entrata in vigore del presente accordo di programma, di riunirsi con cadenza semestrale, allo scopo di verificare l'attuazione delle attività previste, nonché per apportare eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie. Le riunioni vengono convocate dall'Ufficio rifiuti dell'assessorato regionale all'ambiente anche su richiesta di uno o più sottoscrittori del presente Accordo e possono svolgersi sia presso la sede del predetto Ufficio che presso altre sedi appositamente individuate dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti:

Regione Abruzzo

.....

ANCI Abruzzo

.....

Coldiretti Abruzzo

.....

CIA Abruzzo

.....

Confagricoltura Abruzzo

.....

Copagri Abruzzo

.....

Consorzi Intercomunali Rifiuti o loro Società Spa

.....

.....

.....

.....

**MODELLO DI ADESIONE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
E CONVENZIONE CON IL GESTORE DEL SERVIZIO**

Il/La sottoscritto/a
nato/a il/...../.....
residente in via/fraz. n. Cap.
del Comune di Prov.
nella qualità di
dell'azienda agricola
con sede legale in via/fraz. n. Cap.
del Comune di Prov.
codice fiscale partita IVA
telefono fax. Cell.
e-mail Web

VISTO

Il D.Lgs 152/06 e s.m.i. e la L.R. n. 45/07 e s.m.i.

DICHIARA

di aderire all'Accordo di programma "*Impresa agricola pulita*", approvato dalla Regione Abruzzo con DGR n. del per la gestione dei rifiuti agricoli speciali, pericolosi e non, prodotti dalla propria azienda, considerando lo stesso parte integrante della presente dichiarazione e convenzione;

CONVIENE QUANTO SEGUE

1. OGGETTO

La presente convenzione ha per oggetto la corretta gestione dei rifiuti agricoli derivanti dalla propria attività, con le modalità di seguito elencate, per garantire un loro corretto smaltimento e/o recupero. I rifiuti prodotti dall'attività agricola oggetto della presente convenzione sono definiti sulla base dell'Accordo di programma di cui alla DGR n. del, parte integrante della presente convenzione.

2. MODALITA' DI RACCOLTA

Le modalità di raccolta possibili sono:

a) – raccolta a domicilio

Presso l'impresa agricola, a richiesta della stessa. L'ecomezzo del soggetto gestore del servizio opera direttamente la raccolta presso il produttore/detentore

Servizio "porta a porta"

Impresa agricola	Comune	Via/fraz.ne	Recapiti (tel/fax/e-mail)	giorno	Ora di ritiro

b) – mezzo mobile (eco-mezzo),

autorizzato ai sensi di legge, presso i seguenti punti di raccolta. I rifiuti sono pesati e trasferiti sul mezzo del soggetto gestore; devono essere rispettate le condizioni di cui all'All. 1.B

Punto di raccolta del mezzo mobile

Comune	Via/fraz.ne	Tel./fax/e-mail	Giorno	Orari di conferimento

c) – conferimento a Centri di raccolta autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti, indicati dai soggetti gestori dei servizi. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire secondo le disposizioni di cui all'All. 1.B

Centri di raccolta

Comune	Via/fraz.ne	Tel./fax/e-mail	Giorni	Orari di conferimento

d) - conferimento a Consorzio Agrario o a Cooperativa agricola, come specificato dall'articolo 193, co. 9-bis), del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i., che può organizzarsi in:

- deposito temporaneo fisso, con l'impiego di attrezzature ed impianti autorizzati ai sensi delle disposizioni nazionali e regionali vigenti;
- deposito temporaneo mobile, con l'impiego di un eco-mezzo.

Consorzio Agrario o a Cooperativa agricola

Comune	Via/fraz.ne	Tel./fax/e-mail	Giorni	Orari di conferimento

3. CONFORMITA'

Le tipologie ed i codici CER sono quelli indicati nell'Allegato 1.B dell'Accordo. Le modalità di conferimento dei rifiuti agricoli devono essere quelle indicate nell'All. 1.C dell'Accordo di programma. I costi per lo svolgimento del servizio sono quelli di cui all'Allegato 1.D dell'Accordo.

L'eventuale non accettazione da parte del gestore del servizio e/o degli addetti del Centro raccolta, comporterà, in caso di accettazione presso il centro di raccolta, l'addebito di tutti gli oneri aggiuntivi a completo carico del produttore agricolo conferente.

4. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Il gestore del servizio e/o gli addetti del Centro di raccolta provvederanno a:

- a) – predisporre la comunicazione annuale al Catasto dei rifiuti, secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 189 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché dalla legge 25/01/1994 n. 70 e s.m.i.; la presentazione del MUD da parte del gestore del servizio, è da intendersi sostitutiva delle dichiarazioni dei singoli produttori agricoli relativamente ai rifiuti da loro conferiti ed oggetto della presente convenzione.
- b) – riportare sul registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti conferiti secondo le modalità semplificate di cui all'Accordo;
- c) – compilare il formulario di identificazione per i trasporti dei rifiuti dai luoghi di conferimento a quelli di destinazione effettuati con i mezzi autorizzati;
- d) – ricevere il formulario di identificazione dal produttore/detentore, per i trasporti di rifiuti effettuati dal medesimo quando dovuto ai sensi dell'articolo 10 dell'Accordo.

...../...../.....

IL GESTORE
del Servizio di raccolta

L'IMPRESA AGRICOLA

.....

.....

ELENCO PRINCIPALI RIFIUTI AGRICOLI

I rifiuti conferibili al servizio pubblico di raccolta, previa sottoscrizione della convenzione di cui all'All. I.A, sono esclusivamente quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola ed elencati nella tabella che segue. Tali rifiuti sono indicativi e possono essere integrati e/o modificati, in caso di necessità con Determinazione del Dirigente dell'assessorato regionale all'ambiente e/o del Responsabile dell'Ufficio rifiuti.

Codice	Rifiuti non pericolosi
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi) - film plastici per copertura serre, silos e per pacciamature - reti per filari e/o antigrandine - spaghi e avvolgimento totoballe (reti e film) - polietilene neutro ed additivato
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 02	imballaggi di plastica
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 04	imballaggi metallici
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
15 01 07	imballaggi di vetro
15 01 09	imballaggi in materia tessile - cassette per frutta e verdura inutilizzabili - imballaggi in materiale non pericoloso (es. per sementi, mangimi, ammendanti, detergenti, ecc.) - contenitori vuoti e puliti di farmaci ad uso zootecnico, di prodotti ad azione disinfettante, di premiscele per alimenti medicamentosi, ecc. - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche (sottoposti a lavaggio secondo le disposizioni tecniche regionali); tali contenitori devono essere depositati e conferiti separatamente dagli altri imballaggi
02 01 09	rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08 (contenenti sostanze pericolose) - prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)
02 01 02	Scarti di tessuti animali (da produzioni primarie)
02 01 03	Scarti di tessuti vegetali (da produzioni primarie) - scarti di natura vegetale o animale
02 01 10	rifiuti metallici - rifiuti ferrosi
16 01 03	pneumatici fuori uso - pneumatici usati
20 01 25	oli e grassi commestibili - oli vegetali
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense - scarti alimentari da attività agrituristica
18 02 01	oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
18 02 03	rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
18 02 06	sostanze chimiche diverse da quelle di cui alla voce 18 02.05 (cioè non pericolose né contenenti sostanze pericolose)
18 02 08	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07 (non citotossici e citostatici) - rifiuti di diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02 (non contaminati da sostanze pericolose) - assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi
20 02 01	rifiuti biodegradabili - rifiuti biodegradabili-sfalci e potature
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 07	rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 99	rifiuti non altrimenti specificati

02 03	rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 99	rifiuti non specificati altrimenti

Codice	Rifiuti pericolosi
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze - contenitori vuoti di prodotti fitosanitari o sostanze agrochimiche, non lavati
02 01 08*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose - prodotti fitosanitari scaduti (rifiuti agrochimici)
18 02 05* 18 02 07*	sostanze chimiche pericolose o contenenti sostanze pericolose medicinali citotossici e citostatici - rifiuti pericolosi da diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali (rischio chimico)
16 01 07*	filtri dell'olio
16 06 01*	batterie al piombo - batterie ed accumulatori
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
13 02 08*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
13 01 09*	oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13 01 10*	oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13 01 11*	oli sintetici per circuiti idraulici
13 01 12*	oli per circuiti idraulici, facilmente biodegradabili
13 01 13*	altri oli per circuiti idraulici
13 02 04*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati
13 02 05*	oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13 02 06*	oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione
13 02 07*	oli per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabili
15 01 11*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi contenitori a pressione vuoti

NORME TECNICHE E MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI AGRICOLI AVVERTENZE

Gli imprenditori agricoli che non intendono avvalersi dell'accordo di programma o che non intendono rispettare i comportamenti previsti dallo stesso, devono provvedere in prima persona all'espletamento di tutti gli oneri burocratici (es. *iscrizione all'Albo, compilazione del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti ed effettuare, ove previsto, la denuncia annuale tramite MUD*).

1. Norme generali

- I rifiuti da attività agricole ed agro-industriali sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- Non possono essere miscelate categorie diverse di rifiuti pericolosi, ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

2. Devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- a) i conferimenti da parte del produttore/detentore devono avvenire con quantità e metodi (es. *legatura, insacchettatura, utilizzo di contenitori, .. etc.*), definiti dal gestore e comunque atti a garantire la massima sicurezza e protezione ambientale e ad evitare dispersioni durante il trasporto;
- b) i rifiuti liquidi devono essere trasportati in contenitori a chiusura ermetica;
- c) i rifiuti devono essere consegnati secondo le modalità stabilite nella convenzione sottoscritta di cui all'**Allegato 1A**;
- d) i rifiuti devono essere consegnati tenendo distinte le diverse tipologie; in particolare, i rifiuti pericolosi devono riportare specifica etichettatura, i contenitori di fitofarmaci devono essere consegnati, separatamente, in sacchi chiusi che indichino espressamente la ragione sociale dell'azienda e se sono stati sottoposti a lavaggio ai sensi delle seguenti disposizioni tecniche regionali;
- e) il deposito rifiuti effettuato in azienda, deve rispettare le condizioni del deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, lett. m) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e garantire le condizioni di massima sicurezza e protezione ambientale, utilizzando idonei contenitori, nonché la separazione delle diverse tipologie.

3. Norme tecniche precauzionali riguardanti le diverse tipologie di rifiuti

Rifiuti speciali non pericolosi

Rifiuti	Norme tecniche precauzionali
Contenitori di fitofarmaci vuoti e bonificati	Per bonificati si intendono i contenitori risciacquati più volte, privi di residuo. E' necessario schiacciarli o ridurre le loro dimensioni per limitarne il volume. Gli stessi potranno essere consegnati tramite sacchi chiusi forniti dal gestore del servizio c/o dalle OO.PP.AA. e provvisti di etichetta, i quali dovranno riportare tutti gli estremi identificativi del conferente (ragione sociale dell'impresa agricola, indirizzo della sede operativa, codice fiscale, ecc.). sui contenitori così conferiti verrà effettuato un controllo a campione.
Teli – teloni per serre, fasciatura rotoballe, tubi d'irrigazione in plastica	Devono essere puliti dal terriccio e da altri materiali (legacci, ecc.), piegati e conferiti separatamente quelli in (PVC) da quelli in polietilene (PE)
Imballaggi in carta e/o cartone	Devono essere ridotti di volume, non accoppiati con altri materiali (come: plastica, catrame, alluminio o altro)
Imballaggi in plastica (sacchi) Imballaggi in legno (pallets, cassette, assi, ecc.)	Devono essere ridotti di volume e piegati. Possono essere conferiti tal quali o possibilmente ridotti in volume.
Imballaggi in metallo	Ben selezionati da ogni altro materiale, possono essere conferiti tal quali o possibilmente ridotti in volume.
Polistirolo	Deve essere mondato da terriccio, scarti vegetali ed altri materiali estranei ed imballato in pacchi o confezionato in sacchi.

Rifiuti speciali pericolosi

Rifiuti	Norme tecniche precauzionali
Contenitori di fitofarmaci con prodotto scaduto o inutilizzato	Le confezioni di fitofarmaci scaduti, purché integre, debbono essere consegnate al venditore autorizzato nel rispetto delle norme sui fitofarmaci. Non ne possono essere consegnati più di 30 Kg/litri giorno.
Medicinali scaduti e relativi contenitori.	Devono essere conferiti nei relativi contenitori integri o in contenitori in plastica o in metallo. Gli stessi potranno essere consegnati tramite sacchi chiusi forniti dal gestore del servizio e/o dalle OO.PP.AA. che riporteranno tutte le indicazioni previste. Non ne possono essere consegnati più di 30 Kg/litri giorno.
Batterie al piombo	Le batterie non devono presentare rotture che permettano la fuoriuscita di liquido, altrimenti dovranno essere conferite in appositi contenitori in materiali resistenti alla corrosione, approvati o forniti dal COBAT, per prevenire qualsiasi possibilità di sversamento o dispersione di sostanze liquide.
Filtri olio	Devono essere conferiti in contenitori a tenuta che non permettano la dispersione dell'olio, posti in area impermeabilizzata ed al coperto. Non ne possono essere consegnati più di 30 Kg/litri giorno.
Olio esausto da motore, trasmissione, ingranaggi	Il materiale deve essere stoccato in serbatoi a tenuta in metallo o in plastica, dotati di bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. I serbatoi devono essere provvisti di accessori e dispositivi atti ad effettuare il riempimento e lo svuotamento in condizioni di sicurezza ed essere provvisti di apposita etichettatura in base alle norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi. Non ne possono essere consegnati più di 30 Kg/litri giorno.
Materiali contenenti amianto	<p>Per la gestione di questa particolare filiera di rifiuti, l'imprenditore agricolo deve attenersi alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In particolare nella Regione Abruzzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - L.R. n. 11 del 04/08/2009 "Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall'amianto"; - DGR n. 101 dell'11/02/2013 "Legge 27.03.1992, n. 257 - D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 - L.R. 04.08.2009, n. 11. - Procedure per la corretta gestione del rischio amianto. Approvazione linee guida". <p>E' comunque fatto divieto di frantumare gli oggetti di cemento-amianto per ridurre il volume e facilitarne l'inserimento nei sacchi. Non ne possono essere consegnati più di 30 Kg/giorno.</p>

COSTI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

DESCRIZIONE VOCE DI COSTO	Codice CER	Impurità	€ unità	Importo IVA Inclusa
Sottoscrizione convezione				
Quota di partecipazione (arrendamenti singoli)			€	21,08
Quota di partecipazione (arrendamenti plurisettimanali)			€	31,62
Quota di iscrizione per società cooperative			€	52,70
Altri costi				
Diritto di chiamata per servizio a domicilio per quantità da 1-50 Kg			€	21,08
Diritto di chiamata per servizio a domicilio per quantità da 51-500 Kg			€	31,62
Diritto di chiamata per servizio a domicilio per quantità oltre 500 Kg			€	52,70
Costo orario di interventi supplementari di montaggio e carico			€/ora	52,70
Costo aggiuntivo presentazione in ritardo servizio a domicilio o altro urgente			€	26,35
Costo sostituzione tessera identificazione			€	5,27
Importo minimo fatturabile per costi di smaltimento / recupero			€	10,54
Costo caratterizzazione rifiuti annuale per rifiuti speciali e semispeciali per rifiuti			€/cad	158,10
Costo aggiuntivo per più caratterizzazioni			€/cad	52,70
Forniture				
Sacco trasparente plastico - dimensione 30 x 110 cm			€/cad	0,16
Big-bags capacità 1000 kg			€/cad	15,81
Big-bags capacità 700 kg			€/cad	9,49
Contenitore per rifiuti a rischio infettivo in cartone da circa 40 l			€/cad	1,16
Contenitore per rifiuti a rischio infettivo in cartone da circa 80 l			€/cad	1,32
Contenitore per rifiuti infettivi taglienti in plastica da circa 7 l			€/cad	1,26
Contenitore per rifiuti infettivi taglienti in plastica da circa 14 l			€/cad	2,27
Nolo cassone 30 mc a capote aperto			€/mese	158,10
Nolo benna 5 mc			€/mese	52,70
Nolo palette 1 mc			€/mese	26,35
Nolo contenitore 0,7 mc CO3A1 per raccolta accumulatori piombo			€/mese	15,81
Nolo sistema 0,5 mc doppia tenuta per raccolta olio minerale			€/mese	26,35
Nolo sistema da 1 mc			€/mese	26,35
Nolo sistema da 3 mc			€/mese	52,70
Costi di smaltimento / recupero				
Imballaggi carta e cartone	15 01 01		€/Kg	0,00
Imballaggi in plastica	15 01 02	TRA 0 e 3%	€/Kg	0,02
		TRA 3 e 15%	€/Kg	0,06
		TRA 15 e 30%	€/Kg	0,09**
Tele per coperture, terre, spacciamature	02 01 04		€/Kg	0,07
Ceramica, pioli in cemento, rifiuti inerti	17 01 07		€/Kg	0,01*
Imballaggi in vetro	15 01 07	TRA 0 e 3%	€/Kg	0,03
		TRA 3 e 15%	€/Kg	0,05
		TRA 15 e 30%	€/Kg	0,09**
Contenitori vuoti di infarmaci	15 01 10*		€/Kg	1,13
Imballaggi in legno	15 01 03	TRA 0 e 3%	€/Kg	0,02
		TRA 3 e 15%	€/Kg	0,09
		TRA 15 e 30%	€/Kg	0,16**
Imballaggi non pericolosi in metallo	15 01 04		€/Kg	0,00
Imballaggi in materiali misti	15 01 06		€/Kg	0,07
Oli vegetali e residui da filtratura non emulsionati	20 01 25		€/Kg	0,00
Imballaggi non pericolosi in materia tessile	15 01 09		€/Kg	0,24
Rottami metallici	02 01 10		€/Kg	0,00
Contenitori contaminati da composti utilizzati in attività veterinarie	15 01 10*		€/Kg	1,13
Pneumatici fuoristrada	16 01 03		€/Kg	0,24
Lampade al neon e tubi fluorescenti	20 01 21*		€/Kg	4,74
Oli emulsionati non acidi	13 01 05*		€/Kg	0,75*
Accumulatori di piombo	16 06 01*		€/Kg	0,00
Spari olio motore, oli, grassi e lubrificanti	13 02 05*		€/Kg	0,00
Rifiuti dell'olio	16 01 07*		€/Kg	0,62*

150111*		€/kg	4,53-
180202*		€/kg	1,42*
200119		€/kg	2,11*
150110*		€/kg	2,11

** PER IMPURITA' SUPERIORI AL 30% SARA' APPLICATA UNA MAGGIORAZIONE DEL COSTO.

DOCUMENTO DI CONFERIMENTO

Il/La sottoscritto/a nato a
 il/...../..... residente in Via/fraz.
 n. tel. cell. C.F:
 P.IVA titolare dell'impresa agricola di ettari sita in
 via/fraz. n.
 nella sua veste di * produttore * detentore conferisce i sotto elencati rifiuti agricoli al
 gestore del servizio raccolta
 a) - stato fisico: colli/contenitori n. quantità Kg litri
 b) - stato fisico: colli/contenitori n. quantità Kg. litri
 c) - stato fisico: colli/contenitori n. quantità Kg litri
 d) - stato fisico: colli/contenitori n. quantità Kg. litri

Trasportatore dei rifiuti

..... C.F.
 Cognome e nome del conducente C.F.
 automezzo targa automezzo targa rimorchio
 data inizio trasporto/...../..... ora inizio trasporto

Destinatario dei rifiuti

Impresa/impianto sita/o in
 Via/fraz. n. tel. e-mail pec

Riservato al destinatario dei rifiuti

- * Si dichiara che sono stati accettati tutti i rifiuti conferiti
- * Si dichiara che sono stati accettati i rifiuti di cui alle lettere a) b) c) d)
- * Si dichiara che i rifiuti sono stati respinti per le seguenti motivazioni

.....,/...../.....

FIRMA DEL CONDUCENTE

FIRMA DEL DESTINATARIO

.....

Annotazioni

LINEE GUIDA ALLA PULIZIA DEI CONTENITORI FITOSANITARI

Si definiscono fitosanitari i prodotti, contenenti o costituiti da sostanze attive, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi;
- influire sui processi vitali dei vegetali;
- conservare i prodotti vegetali;
- distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati;
- controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali.

I contenitori dei fitosanitari, una volta svuotati del loro contenuto, non possono venire riutilizzati per nessun motivo e non possono essere smaltiti utilizzando i normali cassonetti per rifiuti urbani.

I contenitori vuoti, in plastica, vetro o metallo, di questi prodotti sono considerati rifiuti speciali non pericolosi (CER 15 01 06) ove sottoposti ad operazioni di bonifica.


La bonifica dei contenitori deve iniziare subito dopo la preparazione della miscela da irrorare, poiché potrebbe diventare difficile rimuovere l'eventuale residuo di prodotto chimico all'interno del contenitore.

Il refluo ottenuto a seguito della bonifica dei contenitori, deve essere recuperato e non disperso nell'ambiente e deve essere riutilizzato esclusivamente per i trattamenti fitosanitari previsti per il prodotto fitosanitario presente nel refluo, quindi immesso nel serbatoio della irroratrice.


La metodologia da seguire nella bonifica dei contenitori vuoti si diversifica a seconda che si tratti di lavaggio manuale o meccanico.

Nel caso di lavaggio manuale si deve:


- immettere una quantità di acqua pulita nel contenitore pari al 20% della sua capacità (ad esempio 200 ml di acqua per un contenitore da 1000 ml);



- chiudere ermeticamente il contenitore, utilizzando lo specifico tappo, e agitarlo bene facendo in modo che tutte le sue superfici interne siano ben sciacquate;



- scaricare completamente il contenitore nel serbatoio dell'irroratrice in modo che il refluo di lavaggio si integri con la miscela preparata per il trattamento fitosanitario (se non possibile, smaltire il refluo come rifiuto speciale pericoloso);



- versare nuovamente acqua pulita nel contenitore per circa 1/5 del suo volume;
- ritappare il contenitore e agitarlo come al punto precedente. Poi, risvuotare il contenitore nel serbatoio dell'irroratrice;

- infine riempire, per la terza volta, il contenitore con altra acqua pulita (1/5 del suo volume);
- ritappare il contenitore e riagitarlo come sopra;
- scaricare il refluo di risciacquo nel serbatoio. A questo punto se il refluo dovesse essere ancora colorato o lattescente, bisognerà che il processo di risciacquo continui fino a che l'acqua non sia limpida;
- mantenendo basso il flusso di acqua per evitare schizzi, lavare anche il tappo del contenitore, tenendolo sopra il serbatoio dell'irroratrice;
- pulire esternamente il contenitore ove necessario.
- ripetere tale procedura per almeno 6 volte nel caso di fitosanitari classificati molto tossici (T+), tossici (T) o nocivi (Xn).


Ai fini della bonifica va inteso, come assimilato al lavaggio manuale, la pulizia dei sacchi di plastica utilizzati per contenere fitosanitari solidi (granuli e polveri); in questo caso:



- svuotare accuratamente il sacchetto di plastica nel serbatoio dell'irroratrice;
- scuotere delicatamente il sacchetto in modo da svuotarlo completamente;
- praticare con un coltello un foro nell'angolo in basso al sacchetto;
- mantenere il sacchetto sul serbatoio dell'irroratrice e versarvi dentro dell'acqua in modo che defluisca attraverso il foro;
- lasciare scorrere l'acqua attraverso il sacchetto per almeno un (1) minuto.

Nel caso di lavaggio meccanico (con ugello lava-barattolo), si deve procedere nel modo seguente:

- utilizzare una pressione dell'acqua di almeno 3,0 bar (consigliato 6,0 bar) con una portata minima di 4,5 litri/minuto;
- il tempo di lavaggio deve essere di almeno 40 secondi;
- il tempo di sgocciolamento deve essere pari ad almeno 60 secondi.



Anche in questo caso il refluo prodotto deve essere trasferito nel serbatoio dell'irroratrice o smaltito come rifiuto speciale pericoloso.

L'area per la bonifica dei contenitori di fitosanitari deve avere una superficie pavimentata impermeabile ed essere dotata di sistema per la raccolta delle acque di lavaggio, o, in alternativa, possono essere utilizzati teli di plastica, per raccogliere schizzi e perdite di tali acque, da cui deve essere possibile, in via preferenziale, il recupero e riutilizzo.

I contenitori vuoti di prodotti fitosanitari non sottoposti a operazioni di lavaggio, effettuate secondo quanto previsto dalla presente procedura di bonifica, quando contenenti sostanze pericolose, sono da considerarsi rifiuti speciali pericolosi (CER 02.01.08* o CER 15.01.10*) e come tali devono essere gestiti.

Il tappo è parte integrante del contenitore e va smaltito anch'esso.

Il contenitore bonificato deve essere chiuso, ridotto di volume (ove possibile) e predisposto all'interno di un sacco impermeabile, fornito dal gestore del centro di conferimento e/o dalle Organizzazioni Professionali Agricole, chiuso ermeticamente con legaccio o nastro isolante.

Sul sacco va apposta un'etichetta con gli estremi identificativi del conferente:

- a) ragione sociale dell'Azienda;
- b) partita IVA;
- c) indirizzo della sede aziendale;
- d) data di conferimento.

Tali sacchi, per evidenti esigenze di salvaguardia ambientale, devono essere conservati al riparo dal dilavamento meteorico, fuori dalla portata di tutte le persone non addette all'uso dei fitosanitari.

I contenitori di fitosanitari, con volumi maggiori di **20 mc**, possono essere etichettati e trasportati al centro di conferimento senza essere introdotti nei sacchi impermeabili.

Il gestore può effettuare controlli a campione sui contenitori conferiti al fine di verificare il corretto svolgimento delle operazioni di lavaggio aziendale.

Le confezioni di fitosanitari scaduti, purché integre, i medicinali scaduti ed i relativi contenitori, debbono essere consegnate al venditore autorizzato, poiché sono da intendersi rifiuti speciali pericolosi.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Protezione Civile - Ambiente
Servizio Gestione Rifiuti

La presente copia, composta da 28
facciate è conforme all'originale esistente presso
questo Servizio.

Pescara, li 1-02-2016

IL FUNZIONARIO

Ci